
 <p>AMM TORINO REGIONE PIEMONTE</p>	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	
CIG 59178024B2	CAPITOLATO TECNICO	Pag. 1 di 11


COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI RILEVAZIONE DELLE FREQUENTAZIONI DEI SERVIZI FERROVIARI.

CAPITOLATO TECNICO

	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	
CIG 59178024B2	CAPITOLATO TECNICO	Pag. 2 di 11

INDICE

<u>PARTE I. CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>3</u>
ART. 1. DEFINIZIONI	3
ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 4. RINVIO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
<u>PARTE II. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO</u>	<u>5</u>
ART. 1. PERIODO E TEMPI DEL RILEVAMENTO	5
ART. 2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 3. ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 4. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	7
ART. 5. PENALI.....	8
ART. 6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	8
ART. 7. RECESSO	8
ART. 8. REFERENTI DEL CONTRATTO.	9
ART. 9. SUBAPPALTO	9
ART. 10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	9
ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
ART. 12. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 13. FORO COMPETENTE	11
ART. 14. NORMA DI RINVIO.....	11

	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	
CIG 59178024B2	CAPITOLATO TECNICO	Pag. 3 di 11

PARTE I. CONDIZIONI GENERALI

ART. 1. DEFINIZIONI

L'amministrazione aggiudicatrice dei servizi oggetto dell'appalto regolato dal presente capitolato è l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale di Torino, di seguito anche Agenzia o Committente.

Il soggetto aggiudicatario è l'operatore economico risultante vincitore della procedura regolata dal presente capitolato che di seguito potrà essere denominato Affidatario o Ditta affidataria.

Per Codice dei contratti si intende il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di rilevamento dei passeggeri saliti e discesi in ogni fermata dei treni di ciascuna delle seguente linee ferroviarie:

- SFM1 Chieri – Torino Porta Susa – Settimo.
- SFM2 Pinerolo – Torino Porta Susa – Chivasso.
- SFM3 Torino Porta Nuova – Susa – Bardonecchia.
- SFM4 Torino Stura – Torino Porta Susa – Bra.
- SFM6 Torino Stura – Asti.
- SFM7 Torino Stura – Fossano.


All'Allegato n. 1 è riportato il piano di distribuzione minimo di rilevatori in ogni fermata che l'Impresa affidataria dovrà rispettare per la rilevazione di ciascuna linea nonché l'indicazione delle fermate per ciascuna linea oggetto del rilevamento con i relativi indirizzi. Il piano di distribuzione è effettuato al fine di coprire l'intero arco orario della giornata di rilevazione, sulla base di turni uomo pari a 8 ore di presenza in stazione.

All'Allegato n. 2 sono riportati i programmi di servizio delle 6 linee.

All'Allegato n. 3 è riportata la composizione di ogni singolo treno oggetto della rilevazione.

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO


La durata del contratto è fissata in massimo 180 giorni dalla data della stipula del contratto o trasmissione della lettera d'ordine.

	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	
CIG 59178024B2	CAPITOLATO TECNICO	Pag. 4 di 11

ART. 4. RINVIO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le norme e le disposizioni di cui ai presente capitolato sono vincolanti per l'aggiudicatario dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre lo sono per il Committente solo dopo la stipulazione del contratto che avverrà mediante lettera d'ordine.

L'offerta dovrà essere presentata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara sulla base delle specifiche contenute nel presente capitolato tecnico.

	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	
CIG 59178024B2	CAPITOLATO TECNICO	Pag. 5 di 11

PARTE II. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

ART. 1. PERIODO E TEMPI DEL RILEVAMENTO

Il periodo di rilevamento decorre dal giorno 10 novembre 2014 e termina il 14 novembre 2014.

Ogni linea dovrà essere oggetto di rilevamento in una giornata lavorativa (dal lunedì al venerdì) compresa nel periodo di rilevamento.

Il rilevamento dovrà essere effettuato, per ciascuna linea, su tutti i treni del programma di servizio della giornata lavorativa, dalle ore 6.00 circa alle ore 22.00 circa, di cui all'allegato 2.

E' possibile effettuare il rilevamento di più linee nella medesima giornata.

Il rilevamento di ogni singola linea non può essere effettuato in più giornate; non è possibile quindi iniziare il rilevamento di una linea per alcuni treni e terminare il rilevamento sui restanti treni della medesima linea nei giorni successivi.

Considerata la fascia oraria richiesta per il servizio, alcuni treni nei programmi di servizio della fascia del mattino o della fascia serale non sono da considerarsi ai fini dell'appalto.

Tuttavia, per altri treni nelle stesse fasce, il momento di avvio della rilevazione dell'utenza potrà non coincidere con l'origine dell'itinerario ma con una stazione ferroviaria intermedia. Ad esempio, per il treno 10001 del SFM3 - origine corsa Torino Porta Nuova - il numero dei saliti e discesi dovrà essere rilevato solo a partire dalla stazione di Bussoleno o, sulla linea SFM4, il treno 4380/81 – origine Bra – dovrà essere rilevato a partire da Torino Lingotto. Oppure gli utenti del treno 10030 della linea SFM3 dovranno essere rilevati solo in partenza da Torino Porta Nuova.

ART. 2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO


L'impresa affidataria dovrà provvedere a propria cura e spese ad allocare i rilevatori nel punto più idoneo (banchine, varchi di entrata/uscita, sottopassi, ecc...) per contare con esattezza il numero di utenti che salgono e scendono da ciascun treno.

Il piano di distribuzione dei rilevatori (Allegato 1) considera la tipologia della linea (semplice o doppio binario), le dimensioni della fermata, le stazioni sede di incrocio su linea a semplice binario o di corrispondenza (su linee a doppio binario).

I rilevatori dovranno compilare specifiche schede di rilevazione sulle quali dovranno indicare per ciascun treno i saliti e i discesi contati.

Le schede, predisposte dall'affidatario sulla base dei programmi di servizio (Allegato 2) devono essere sottoscritte dal compilatore e trasmesse all'Agenzia entro le 48 ore successive dal termine della rilevazione di ciascuna linea.

L'Impresa affidataria dovrà compilare una tabella riepilogativa relativa ai dati di frequentazione rilevati dai singoli rilevatori e trasmettere detta tabella all'Agenzia.

	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	
CIG 59178024B2	CAPITOLATO TECNICO	Pag. 6 di 11

La trasmissione della tabella riepilogativa dovrà avvenire entro le 48 ore successive dal termine della rilevazione di ciascuna linea via PEC all'indirizzo PEC dell'Agenzia mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it.

Qualora la rilevazione dovesse essere effettuata mediante la compilazione di moduli cartacei, la trasmissione delle schede compilate e sottoscritte dai rilevatori dovrà avvenire in originale.

Qualora la rilevazione dovesse essere effettuata mediante la compilazione di form elettronici, direttamente da parte dei rilevatori, la trasmissione dei dati rilevati dai singoli rilevatori potrà avvenire in modo elettronico ferma restando la necessità di consentire l'immediata attribuzione del dato rilevato al rilevatore mediante apposito identificativo.

All'Impresa affidataria sarà fornita dall'Agenzia una tabella in formato elettronico.

In essa, ogni singolo treno del programma di servizio (codificato con un numero come da orario di Trenitalia) è rappresentato con tutte le fermate in sequenza e gli orari per singola stazione. In giallo sono evidenziate le celle che dovranno essere compilate con i dati rilevati per ogni treno (data rilevazione, saliti, discesi). Tenuto conto che la rilevazione di una linea dovrà essere iniziata e terminata nella medesima giornata, la data di rilevazione della linea sarà necessariamente identica per i treni rilevati nell'ambito della linea.

Facsimile tabella:

route_id	N° treno	stop_name	arrivo	partenza	AbsKm	Data	Saliti	Discesi
SFM1	20002/3	Chieri	7.19.00	7.19.00	0			
SFM1	20002/3	Trofarello	7.28.00	7.31.00	8,564			
SFM1	20002/3	Moncalieri	7.35.00	7.36.00	13,584			
SFM1	20002/3	Torino Lingotto	7.40.00	7.41.00	17,274			

ART. 3. ESECUZIONE DEL SERVIZIO


Entro 5 giorni dalla firma del contratto di appalto (ovvero dall'invio della lettera d'ordine), l'Impresa affidataria dovrà presentare all'Agenzia un piano di attività da cui si dovranno evincere:

- la giornata prevista per il rilevamento dell'utenza di ciascuna linea.
- il piano di distribuzione previsto, con nome e cognome dei rilevatori che dovranno essere identificati da apposito badge aziendale esposto in via permanente.

Prima dell'avvio del rilevamento l'Impresa affidataria dovrà attendere il nulla osta dall'Agenzia circa le giornate prescelte, che potrebbero variare rispetto alla proposta sulla base di situazioni contingenti di esercizio (scioperi, interruzione linea, manifestazioni, ecc.).

Si precisa che l'importo dell'appalto è comprensivo degli oneri che l'Impresa affidataria dovrà sostenere per:

- il trasporto dei rilevatori;
- l'organizzazione del rilevamento;

	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	
CIG 59178024B2	CAPITOLATO TECNICO	Pag. 7 di 11

- il lavoro di completamento delle schede con i dati del rilevamento in formato elettronico nonché la trasmissione dei files.

L'inizio della campagna di rilevamento dovrà essere preceduto da un briefing formativo con i rilevatori a cui parteciperà l'Agenzia.

L'Agenzia, sulla scorta del piano di attività e distribuzione dei rilevatori (consegnato dall'Impresa affidataria ed approvato dall'Agenzia), si riserva di effettuare verifiche e controlli nel corso delle giornate di rilevamento.

Eventuali contestazioni relative al mancato presenziamento dei rilevatori presso le fermate saranno effettuate via PEC entro le due giorni lavorativi successivi dall'accertamento.

Completata l'indagine l'affidatario dovrà redigere un rapporto riepilogativo della campagna di rilievo da trasmettere (via PEC) entro 15 giorni dal completamento dell'indagine, suddiviso nelle seguenti parti:

1. andamento della campagna, coerenza con il piano di attività ed eventuali scostamenti registrati;
2. riepilogo dei dati rilevati per linea e fermata, conformemente alle schede trasmesse;

L'Agenzia ha a disposizione 30 giorni di tempo per effettuare i controlli sulla completezza dei dati trasmessi nelle schede riepilogative per ciascuna linea e sulla coerenza di tali dati con quelli registrati dai rilevatori. Il predetto termine decorre dalla trasmissione del rapporto riepilogativo.

Entro il predetto termine il Direttore dell'esecuzione comunica l'esito delle verifiche e qualora siano state riscontrate anomalie significative invita l'affidatario a fornire le proprie osservazioni in merito ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs163/2006 e s.m.i..

In relazione ad eventuali varianti in corso di esecuzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 114, comma 2 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. nonché le disposizioni di cui all'art. 311 del DPR 207/2010 e s.m.i.


ART. 4. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale pari alla base di gara a cui si applica il ribasso offerto sarà corrisposto nel seguente modo:

- 15% all'esito del briefing formativo con i rilevatori;
- 85% a seguito del controllo effettuato sulle schede riepilogative trasmesse.

Le fatture saranno emesse previo rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione.

Il corrispettivo deve intendersi forfetario, globale ed unico. Nessun altro corrispettivo, per qualsiasi causale (anche a titolo di rimborso o indennità di qualsiasi natura) sarà riconosciuto all'Affidatario.

	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	
CIG 59178024B2	CAPITOLATO TECNICO	Pag. 8 di 11

Ai fini dell'emissione delle fatture elettroniche il Codice Univoco è UFEL9H.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gare).

ART. 5. PENALI

Per ciascun inadempimento rilevato in sede di esecuzione del contratto si applica una penale pari a € 60,00.

Per l'applicazione delle penali si rinvia alle disposizioni dell'art. 145 del DPR 207/2010 e s.m.i.

ART. 6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Impregiudicate le norme generali in materia di risoluzione del contratto previste dalla legge applicabile e/o da singole disposizioni del presente contratto (in particolare si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 135, 136, 137 e 138 del Codice degli appalti), l'Agenzia avrà la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, dandone semplice comunicazione scritta all'Affidatario qualora:

- I funzionari dell'Agenzia, nell'ambito dell'azione di vigilanza esercitata sulla buona esecuzione del contratto, accertino l'assenza anche di un solo rilevatore durante la campagna di rilevazione;
- in caso di dichiarazioni non veritiere rilasciate in ordine al possesso ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.


In tali casi il contratto si intenderà risolto di diritto e sarà incamerata la cauzione.

In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

ART. 7. RECESSO

L'Agenzia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Agenzia. In caso di recesso dell'Agenzia, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale relativo

	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	
CIG 59178024B2	CAPITOLATO TECNICO	Pag. 9 di 11

alle prestazioni erogate in modalità continuativa e progettuale, di cui 0 e l'ammontare delle attività eseguite.

ART. 8. REFERENTI DEL CONTRATTO.

L'Agenzia individua il sig. Alessandro Solito, quale direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Affidatario del servizio individua il Referente del contratto e comunica il nominativo entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione.

Le parti utilizzano i propri indirizzi di PEC per lo scambio della corrispondenza relativa alla gestione del contratto.

ART. 9. SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

ART. 10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA


L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia.

Fermo restando quanto previsto nel successivo Art. 11 l'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	
CIG 59178024B2	CAPITOLATO TECNICO	Pag. 10 di 11

ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Agenda tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003:


- il trattamento dei dati forniti è finalizzato allo svolgimento della procedure di acquisizione dei beni e servizi in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo, informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione dalla procedura;
- i dati potranno essere comunicati agli enti competenti al fine di provvedere alle verifiche previste dal D.P.R. 445/2000;
- il titolare del trattamento è: Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, via Belfiore, 23/C – 10125 Torino - il Responsabile del trattamento è l'ing. Cesare Paonessa;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D.lgs.196/2003 nei confronti del titolare del trattamento.

L'Affidatario si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall' Agenzia Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 12. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	
CIG 59178024B2	CAPITOLATO TECNICO	Pag. 11 di 11

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Sono richiamati gli obblighi di cui all'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Affidatario è obbligato a indicare nelle fatture il CIG della procedura di gara: **CIG 59178024B2**

ART. 13. FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione o cessazione del presente contratto e, in ogni caso, relativa o comunque collegata all'esecuzione del contratto è individuata la competenza del Foro di Torino.

ART. 14. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non specificatamente stabilito si fa espresso richiamo alle vigenti norme legislative e regolamentari.